

# PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
- LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- L'UNIONE DELLE PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA (UPI EMILIA-ROMAGNA)
- L'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA (ANCI EMILIA-ROMAGNA)

**PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

## **I firmatari del presente protocollo:**

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata Direzione Regionale), nella persona del Direttore Maddalena Ragni,
- Regione Emilia-Romagna nella persona dell'Assessore Pier Antonio Rivola
- UPI Emilia-Romagna nella persona di Maurizio Maletti,
- ANCI Emilia-Romagna nella persona di Antonio Gioiellieri

VISTO l'**art. 27 della L. 326 del 24 novembre 2003** *Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 settembre 2003 n°269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici* (in GURI 25 novembre 2003 n.274);

VISTO il **D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004**, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (in GURI 24 febbraio 2004 n.45);

VISTO il **Decreto 6 febbraio 2004** Ministero per i Beni e le attività Culturali di concerto con l'Agenzia del Demanio *Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica* (in GURI 3 marzo 2004 n.52);

PREMESSO che la Direzione Regionale ha come compito la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà pubblica ai sensi della normativa citata;

TENUTO CONTO che in base al citato **Decreto 6 febbraio 2004**, per consentire la corretta verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà pubblica da parte della Direzione Regionale, gli enti pubblici richiedenti sono tenuti a identificare gli immobili medesimi e a descriverne la consistenza utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it) -, secondo le istruzioni ivi contenute;

PREMESSO che la Regione Emilia - Romagna, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. Emilia - Romagna ritengono questa attività di identificazione dei beni immobili finalizzata alla verifica di interesse culturale di grande utilità, non solo per il patrimonio di loro proprietà, ma anche e soprattutto per la realizzazione di un'efficace e condivisa azione di tutela e di valorizzazione dei beni culturali;

RICHIAMATO a questo proposito l'impianto di concertazione istituzionale del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e l'**Accordo 9 ottobre 2003** Ministero per i Beni e le attività Culturali,



Regione Emilia - Romagna e C.A.L.E.R. per conto delle Associazioni Emiliano - Romagnole delle Autonomie Locali;

SOTTOLINEATO che A.N.C.I. e U.P.I. operano in rappresentanza dei Comuni e delle Province dell'Emilia-Romagna con lo scopo di favorire la collaborazione amministrativa tra le Istituzioni in cui si articola la Repubblica Nazionale e di semplificare e rendere più efficaci le procedure amministrative e in quanto a ciò delegate, possono con la firma del presente atto impegnare gli Enti rispettivamente rappresentati ;

VISTA l'opportunità e l'indifferibilità di pervenire ad un accordo volto a ottimizzare lo svolgimento delle procedure sopra riportate secondo l'esigenza di dare loro certezza e unitarietà e in base alle specifiche esigenze territoriali

tutto ciò premesso

### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) a partire dal **01/11/2004** gli enti richiedenti potranno inviare, con cadenza quadrimestrale (ogni 120 gg.), elenchi di beni immobili composti da un numero massimo di schede, redatte in base alle indicazioni contenute nel D.M. 6 febbraio 2004, stabilito secondo la seguente suddivisione per classi demografiche:


- a) comuni con meno di 10.000 abitanti (n°260):2 schede
- b) comuni con 10.000 / 50.000 abitanti (n°68):4 schede
- c) comuni con più di 50.000 (n°13):7 schede
- d) Province (n°9):7 schede
- e) Regione Emilia Romagna: **10** schede

Considerato che in ragione delle risorse di personale disponibili presso le Soprintendenze di Settore competenti, queste sono in grado di provvedere nel quadrimestre all'istruttoria di procedimenti di verifica in misura non superiore a n°200 per ogni SBAP, all'interno della quale sono compresi anche beni di proprietà del Demanio e di persone giuridiche private senza fini di lucro, la Direzione Regionale si riserva, al raggiungimento di tale limite, di far slittare l'eccedenza al quadrimestre successivo, dandone immediata comunicazione all'ente proprietario.  
Sono fatte salve eventuali singole segnalazioni d'urgenza.

2) Tali elenchi dovranno pervenire alla Direzione Regionale, ai fini dell'avvio del procedimento, entro i primi cinque giorni lavorativi (sabato escluso) dei mesi di novembre, marzo, luglio

3) Ferma restando la consistenza numerica sopra stabilita, i complessi unitari non dovranno essere frazionati in inoltri separati. Qualora i complessi siano costituiti da un numero di immobili superiore rispetto a quello previsto per ogni singolo inoltro, l'Ente Proprietario segnalerà anticipatamente la circostanza alla Direzione Regionale che valuterà l'eventuale aggiornamento del presente accordo.

4) qualora un ente dovesse inviare un numero di schede maggiore a quello concordato per ciascun quadrimestre, l'avvio del procedimento per gli immobili eccedenti decorrerà dal primo giorno utile del quadrimestre successivo, riducendone proporzionalmente il numero di schede consentite;



5) saranno valutate come "urgenza" le schede degli immobili segnalate come tali in modo motivato dagli enti. In tal caso la Direzione Regionale considererà come prioritaria l'eventuale dichiarazione di interesse.

Qualora in aggiunta alla richiesta ordinaria l'ente ritenga di dover segnalare la necessità di valutazione con urgenza di alcuni immobili, le schede eccedenti il numero complessivo definito nel presente atto slitteranno al quadrimestre successivo.

Nel caso in cui l'elenco pervenga al di fuori dei giorni stabiliti, l'inoltro sarà considerato valido per il periodo immediatamente successivo alla data di arrivo e l'avvio del procedimento coinciderà con il primo giorno lavorativo del periodo medesimo.

Eventuali elenchi trasmessi in difformità dal presente accordo e da quanto disposto dalla normativa vigente saranno respinti. Gli enti proprietari si assumono la piena responsabilità della correttezza di tutti i dati inseriti nel sistema con particolare riferimento a quelli catastali.

6) le Province firmatarie si impegnano a fornire, su richiesta, supporto tecnico ai Comuni che non posseggano le risorse professionali e strumentali per adempiere alle procedure succitate, e ad individuare a tal fine dei referenti specifici al proprio interno;

7) la Direzione Regionale si impegna a fornire le indicazioni utili per la compilazione delle schede informatiche, mediante giornate formative da effettuarsi nei Capoluoghi di Provincia, presso le sedi delle rispettive amministrazioni provinciali, secondo modalità da concordare;

8) nell'ambito delle attività di monitoraggio delle politiche che concorrono al funzionamento strategico del sistema territoriale regionale previsto da diverse leggi regionali, a cominciare dalla L.R. 6/2004 di applicazione del Titolo V, la Regione Emilia - Romagna utilizzerà tutti i dati degli immobili di proprietà degli enti pubblici e le relative valutazioni d'interesse (positive e negative) contenuti nelle schede già richiamate e ritenuti utili per integrare le Banche Dati della Regione, con finalità conoscitive e di supporto agli studi sulla pianificazione, fermo restando che le informazioni verranno trattate in modo tale da rendere ben distinta la procedura ufficiale di verifica dell'interesse culturale, che fa capo alla Direzione Regionale, dalle procedure di interesse locale e regionale che fanno capo agli enti territoriali firmatari del presente Protocollo d'Intesa;

9) allo scopo di dare attuazione alle attività di cui al punto precedente e di dare efficacia e speditezza al procedimento di verifica dell'interesse culturale, la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale concorderanno possibili forme di collaborazione in ordine all'attività istruttoria;

10) per facilitare le attività di cui al punto 8 del presente Protocollo d'Intesa e, in particolare, per inserire e gestire i dati delle schede già richiamate all'interno dei Servizi Informativi Territoriali (S.I.T.), gli enti territoriali firmatari e la Direzione Regionale concorderanno in tempo utile un allegato integrativo alle schede (in aggiunta a quanto richiesto dal sistema MiBAC) che permetta una georeferenziazione dei beni immobili valutati che sia tecnicamente compatibile con le georeferenziazioni dei S.I.T. provinciali, comunali, sovracomunali;

11) la Direzione Regionale si incarica di mettere a disposizione i dati necessari ai fini della costruzione dei sistemi informativi richiamati al punto 8, nonché il materiale in suo possesso già inviato dalle amministrazioni ai fini del D.P.R. 283/2000 chiedendone preventiva autorizzazione all'ente proprietario;

Per i tempi di espletamento delle verifiche da parte della Direzione Regionale si rimanda al comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004.



Il presente protocollo di intesa ha validità fino al 31/10/2005. Allo scadere di tale termine le Parti si riservano di rivederne il contenuto e procedere ad eventuali modifiche. È fatta salva la possibilità, anche nella vigenza dello stesso, su segnalazione di uno o più soggetti sottoscrittori di procedere a revisione di quanto convenuto.

Bologna, 20.10.2004

LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA  
ROMAGNA

( Maddalena Raggi )

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

*[Handwritten signature]*

L'UNIONE DELLE PROVINCE DELL'EMILIA ROMAGNA

( Maurizio Meletti )

L'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL'EMILIA ROMAGNA

( *[Handwritten signature]* )